



# **Comune di TRAPANI**

**Provincia di Trapani**

**Collegio dei Revisori dei Conti**

**VERBALE N 34/2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno , tramite collegamento telematico, stante le vigenti restrizioni adottate a seguito dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del virus Covid-19, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti eletti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.10.2020, nelle persone dei Sigg.ri:

dr Salvatore Granatelli (Presidente),  
dr Giuseppe Cimino (Componente)  
dr Salvatore Signorino Gelo (Componente),

per esaminare la proposta di deliberazione n.3129 del 24 giugno 2021 avente per oggetto:

## **tariffe tari 2021**

ricevuta via pec il 24 giugno 2021

**PREMESSO** che:

- l'articolo 1, commi 639-728, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC) disciplinando l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CHE** il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 68 del 29/09/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

**CHE** la Giunta Comunale con Deliberazione n. 299 del 29/09/2020 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;

**VISTO** l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 al 31 gennaio 2021;

**VISTO** l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

**VISTO** l'art. 30, comma 4, del D.L. 22.3.2021, n. 41, convertito nella legge 21.5.2021, n. 69, che ancora una volta ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;

**Visto** l'art. 3, comma 2, del D.L. 30.4.2021, n. 56, che ha infine fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021;

**CHE** il bilancio di previsione 2021/23 non è stato ancora approvato;

**VISTO** l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che prevede che: *«Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. [..].»;*

**VISTE** le deliberazioni ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente):

- n. 443 del 31.10.2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021), che per il MTR (metodo tariffario) per il primo periodo regolatorio conferma l'applicazione della TARI in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999;
- n. 444 del 31.10.2019 (Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati);

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di

semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente".

**TENUTO CONTO** che l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);

**VISTA** la Deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

**VISTO** il Piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021, validato dalla SRR Trapani Nord in qualità di Ente Territorialmente Competente ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/RIF, all'od.g del Consiglio comunale, giusta proposta n. 3128 del 24.6.2021;

**DATO ATTO** altresì che il citato D.P.R. n. 158/1999 prevede dei coefficienti di produttività fissati entro valori minimi e massimi;

**VISTO** che, ai sensi degli artt. 12 , comma 2 e 3 , e 14, comma 3 e 4 , del vigente Regolamento Tari, i coefficienti kb, kc e kd da applicare per la determinazione delle tariffe sono stabiliti con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe;

**VISTI** inoltre, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 651, del D.L. n. 147/2013, i criteri per la commisurazione della tariffa, contenuti nel D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ove è statuito che l'Ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

**VISTO** che:

- i costi fissi e variabili, anche per l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/99, devono essere suddivisi tra le utenze domestiche e non domestiche secondo "criteri razionali";
- le utenze domestiche (UD) e le utenze non domestiche (UnD) sono state riclassificate in base alle categorie previste dal D.P.R. n. 158/99;
- dei rifiuti attribuibili alle due macrocategorie, avendo il solo dato totale dei rifiuti complessivi (tonnellate 29.396,36 - dato comunicato dal Servizio Ambiente), si può utilizzare il metodo per "coefficienti di produttività" (metodo consigliato dal MEF nelle linee Guida);
- per individuare la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze, si può procedere con l'individuazione della quota attribuibile alle utenze non domestiche (Qnd) e, per differenza, arrivare a determinare la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ( $Q_d = Q_T - Q_{nd}$ );
- per determinare le quote di produzione delle non domestiche, si può moltiplicare il coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq), individuato e come meglio specificato nella parte dispositiva del presente atto, collocato nel range tra minimo e massimo, per la superficie totale imponibile di ogni categoria produttiva;

**PRESO ATTO** che la legge Regionale n.3 del 10 Febbraio 2021 pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.7 , parte prima, del 19 Febbraio 2021 ha istituito il comune di Mi [HYPERLINK "https://www.tuttitalia.it/sicilia/94-misiliscemi/"](https://www.tuttitalia.it/sicilia/94-misiliscemi/) siliscemi, nel libero consorzio comunale di Trapani, mediante scorporo di territorio dal comune di Trapani;

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 3128 del 24.6.2021 all'odg del Consiglio comunale, avente ad oggetto "Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 24/06/2021;

Visti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciati il 24.6.2021 dal Dirigente dei servizi finanziari Dr. G. Petrusa

**VISTI:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D. Lgs. n. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Tari, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 19.04.2021 ;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e dei Diritti del Contribuente, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19.5.2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 20.3.2017;

**Si rappresenta**

**che non occorre acquisire specifico parere del Collegio dei Revisori dei conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'articolo 174 del TUEL (parere Ministero dell'Interno –Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale; confermato dalla sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del 29/07/2014), e d'altronde l'art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL richiede il parere specifico sui soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;**

Del che il presente verbale

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

firmato digitalmente

Dr Salvatore Granatelli

Dr Giuseppe Cimino

Dr Signorino Gelo Salvatore